

ALLEGATO B - Prescrizioni specifiche in materia di utilizzazione agronomica di fanghi

La Società Cooperativa Agricola Valverde Soc. Agr. Coop è autorizzata, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99 del 27/01/1992, all'utilizzo in agricoltura dei fanghi stabilizzati di cui al codice CER 020201, prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue dello stabilimento della stessa Società COOPERATIVA AGRICOLA VALVERDE, stabilimento sito presso la sede legale ed operativa in Via L. Fiandesio n. 52 nel Comune di Saluggia.

L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate nonché degli elaborati tecnici e degli intendimenti gestionali descritti nella documentazione del 10/05/2011, oggetto dell'autorizzazione n. 3035 del 11/11/2011 ora sostituita dalla presente determinazione.

1. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è consentita secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta – compreso il piano di utilizzazione – e nel rispetto puntuale delle seguenti ulteriori prescrizioni tecniche.

2. L'utilizzazione in agricoltura è ammessa sui seguenti terreni, per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, per una superficie totale di **10,197 ha**:

- proprietà del sig. Cena Vincenzo contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 94 del Comune di Crescentino, per una superficie di 1,0220 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 69 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,5080 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 71 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,5820 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 146 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,9110 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 273 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,392ha;
- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Cena Osvaldo, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 271 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,412 ha;
- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Cena Osvaldo, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 272 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,424 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo e della sig.ra Piras Sebastiana, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 274 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,412 ha;
- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Cena Benito, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 93 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,973 ha;
- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Cena Benito, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 145 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,618 ha;
- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Cena Benito, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 278 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,364 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo e Cena Benito, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 279 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,364 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 239 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,401 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 11, mapp. n. 240 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,356 ha;
- proprietà del sig. Cena Vincenzo, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 12, mapp. n. 67 del Comune di Crescentino, per una superficie di 1,157 ha;
- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Cena Benito, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 19, mapp. n. 150 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,2260 ha;
- proprietà del sig. Cena Adriano, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 20, mapp. n. 183 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,261 ha;

- proprietà dei sigg. Cena Vincenzo e Veggia Cesarina, contraddistinti a Catasto al Fg. n. 20, mapp. n. 45 del Comune di Crescentino, per una superficie di 0,814 ha.

3. La quantità massima di fanghi che può essere sparsa su e/o nel terreno non deve superare **le 15 t/ha di sostanza secca nel triennio**. Lo spandimento deve essere effettuato in maniera uniforme su tutta la superficie autorizzata e suddiviso nel triennio.

4. Lo spandimento dovrà essere effettuato nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali e con la buona pratica agronomica.

5. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 99/92, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- sono stati sottoposti a trattamento;
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- non contengano sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

6. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura per i fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportati nella tabella 2, allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante.

7. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli prescritti dalla tabella 3, allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante. Ai fanghi che – anche per un solo parametro – superino i limiti prescritti, si applica il divieto temporaneo di smaltimento. Tali fanghi possono essere utilizzati in agricoltura solo se, in seguito a trattamenti semplici, i valori dei parametri suindicati rientrano nei limiti prescritti.

8. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura il cui contenuto in Salmonelle rientri nel limite massimo riportato nella tabella 4, allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante. In presenza di Salmonelle è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo.

9. E' ammessa l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura il cui contenuto in Carbonio org., Fosforo tot. ed Azoto tot. sia superiore od uguale ai limiti riportati nella citata tabella 4; qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze, si applica il divieto temporaneo di utilizzazione. Tale fango potrà essere utilizzato in agricoltura solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano nei limiti di cui alla tabella 4 mediante operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4) dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 99/92.

10. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettano i valori limite prescritti nella tabella 5 allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante. Ai fanghi che, per un solo parametro, superano i limiti ivi prescritti, si applica una riduzione del quantitativo massimo ammissibile per ettaro. Ai fanghi che, per due o tre parametri, superano i limiti prescritti nella tabella 5, si applica il divieto temporaneo di smaltimento: tali fanghi saranno utilizzati in agricoltura solo qualora – in seguito a trattamento – i valori dei parametri suindicati rientrano in almeno due dei tre valori nei limiti stabiliti per i tre indici di stabilità.

11. E' vietato applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con c.s.c. minore di 8 meq/100 gr.;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo la raccolta del foraggio;

- f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione di una coltura arborea;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) a distanza inferiore a mt. 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc./sec.;
- j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 mt. dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di mt. 80 dall'abitazione stessa, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento. Tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di mt. 1,5 dal piano campagna;
- l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di mt. 200;

12. E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

13. E' vietata l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

14. **Ogni anno devono essere ripetute le analisi dei terreni interessati allo spandimento dei fanghi.** Tali analisi riguarderanno i parametri pH, c.s.c. ed i metalli pesanti estraibili riportati nella tabella 1 allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazioni ammissibili per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella tabella 1 allegata alla presente autorizzazione quale parte integrante. Per il campionamento e le analisi dei terreni, la ditta istante deve fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. del 13/09/99 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 185 alla G.U. n. 248 del 21/10/99) e per le determinazioni analitiche ivi non presenti ai metodi approvati con D.G.R. n. 85-8155 del 07/10/86 (pubblicati sul B.U.R.P. n. 44 del 05/11/86).

15. **Due volte all'anno devono essere effettuate le analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi,** considerato che essi sono generati da un trattamento depurativo che mantiene quasi inalterate le loro caratteristiche nel tempo. Le analisi andranno effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del Decreto Legislativo 99/92. Per le analisi relative ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione) dovranno essere seguiti i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost".

16. **Ogni anno** dovrà essere presentata alla Provincia di Vercelli una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 99/92.

17. La documentazione relativa a quanto prescritto ai precedenti punti 14, 15 e 16, deve essere trasmessa alla Provincia di Vercelli - Servizio Rifiuti, al Dipartimento Arpa di Vercelli e al Comune di Crescentino, **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono le analisi.

18. La ditta deve notificare, secondo le modalità dell'art. 9, lettera b), del Decreto Legislativo 99/92 con almeno dieci giorni anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi **precisando data, ora e luogo preciso dell'utilizzazione.**

19. La ditta deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 99/92.

20. La ditta può avvalersi – per il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo su e/o nel suolo agricolo – di mezzi propri o di terzi, debitamente autorizzati. In entrambi i casi l'istante dovrà garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri che minimizzano l'emanazione di odori sgradevoli.

21. In ogni fase dell'utilizzo dei fanghi dovrà essere evitata la formazione di aerosol, al fine di diminuire i rischi igienico-sanitari.

22. Per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli artt. 13, 14 e 15 del Decreto Legislativo 99/92 e alla Parte IV del D.Lgs. 152/06.

23. La Provincia di Vercelli si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti.

24. La ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenesse necessari precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate.

25. Eventuali sovralli o residui destinati all'abbandono devono essere conferiti a soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti.

26. La ditta dovrà inoltre comunicare, mediante lettera Raccomandata R.R. ovvero PEC, con preavviso di almeno 30 giorni, la cessazione dell'attività di cui trattasi agli Enti Competenti.

27. La ditta deve comunicare agli Enti Competenti – a mezzo Raccomandata R.R. ovvero PEC – con preavviso di 30 giorni, eventuali modifiche dell'attività di utilizzazione dei fanghi, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione se necessario.

28. La presente autorizzazione è valida solo se la ditta istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate.

29. La presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti.

30. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.

31. La Ditta dovrà comunque garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.

32. La presente autorizzazione fa salvo il conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli Organi competenti in ordine alle vigenti Leggi, nonché gli eventuali vincoli di natura pubblicistica e, in particolare, quelli di natura idrogeologica, paesaggistica e quelli derivanti dal Decreto Legislativo 42/04.

33. Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da norme di carattere urbanistico-territoriale e/o igienico-sanitario.

34. In caso di inosservanza, anche parziale, di quanto sopra prescritto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata e comporterà l'adozione delle sanzioni previste dall'art.16 del D.Lgs n. 99/1992.

TABELLE

TABELLA 1 Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

TABELLA 2 Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione agricola.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s)
Cadmio	20
Cromo	1.000
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

TABELLA 3 Limiti di tossicità non permanente dei fanghi (in mg/Kg di sostanza secca, eccetto che per l'indice S.A.R., il pH e la Salinità).

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10
Tensioattivi	100
PH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità >50)	20
Cloruri (se Salinità >50)	5.000
Solfati (se Salinità >50)	10.000

TABELLA 4 Caratteristiche agronomiche dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Valore minimo
Carbonio organico % s.s. (min.)	20
Fosforo tot. (P) % s.s. (min.)	0,4
Azoto tot. % s.s. (min.)	1,5
Salmonelle MPN/gr s.s. (max)	1.000

TABELLA 5 Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h